

**DELIBERAZIONE 23 FEBBRAIO 2017
82/2017/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI
TARIFFE E QUALITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE, PER IL QUINTO
PERIODO DI REGOLAZIONE (5PRT)**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 febbraio 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, come modificato con la decisione della Commissione del 10 novembre 2010 (di seguito: Regolamento 715/2009);
- il Regolamento (UE) 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio (di seguito: Regolamento 994/2010);
- la comunicazione della Commissione del 17 novembre 2010, recante "Priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre. Piano per una rete energetica europea integrata", COM(2010) 677 (di seguito: Comunicazione COM(2010) 677);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- il Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 (di seguito: Regolamento 347/2013);
- il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e sue successive modifiche e integrazioni;

- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante la disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 514/2013/R/GAS), e il relativo Allegato A (di seguito: RTTG 2014-2017);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 602/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 602/2013/R/GAS), e il relativo Allegato A (di seguito: RQTG 2014-2017), come successivamente modificato;
- la deliberazione dell’Autorità 18 settembre 2014, 446/2014/R/COM (di seguito: deliberazione 446/2014/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A di adozione del Piano strategico dell’Autorità per il quadriennio 2015-2018 (di seguito: Piano strategico 2015-2018);
- la deliberazione dell’Autorità 12 febbraio 2015, 46/2015/R/GAS, recante le direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale;
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo allegato A, recante i criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 (TIWACC);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM, e il relativo Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2016, 351/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 351/2016/R/GAS);
- la bozza di Regolamento di prossima adozione da parte della Commissione europea che stabilisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas che il 30 settembre 2016 ha ottenuto il parere favorevole degli Stati membri nell’ambito della procedura di Comitologia.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità persegua la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica

utilità del settore del gas, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo; e che il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

- l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 164/00 prevede, tra l'altro, che l'Autorità determini le tariffe per il trasporto e il dispacciamento in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'esercizio della potestà tariffaria in relazione alle infrastrutture nazionali di trasporto del gas naturale da parte dell'Autorità va esercitata nell'ambito della cornice regolamentare dell'Unione Europea che, da un lato, mira alla realizzazione di un mercato interno del gas naturale e, dall'altro, fissa degli obiettivi di politica energetica in materia di emissioni di gas a effetto serra, energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica;
- in particolare, l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del Regolamento 715/2009 stabilisce che le tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e approvate dalle autorità di regolamentazione debbano essere trasparenti, tenere conto della necessità di integrità del sistema e del suo miglioramento e rispecchiare i costi effettivamente sostenuti purché essi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo nel contempo un appropriato rendimento degli investimenti e prendendo in considerazione, ove opportuno, le analisi comparative delle tariffe da parte delle autorità di regolamentazione; le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio;
- l'articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, del Regolamento 715/2009 stabilisce inoltre che le tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, facilitino lo scambio efficiente di gas e la concorrenza, evitando allo stesso tempo la compensazione incrociata tra utenti della rete, fornendo incentivi per gli investimenti e mantenendo o realizzando l'interoperabilità delle reti di trasporto;
- l'articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, del Regolamento 715/2009 stabilisce, infine, che le tariffe applicabili agli utenti della rete siano non discriminatorie e determinate in modo distinto per ogni punto d'entrata e d'uscita del sistema di trasporto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento 994/2010, dispone misure in materia di infrastrutture volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nel caso di indisponibilità dell'infrastruttura principale del gas;

- l'articolo 6, paragrafo 8, del medesimo Regolamento, prevede disposizioni in materia di copertura dei costi derivanti dal rispetto dell'obbligo di cui al sopra richiamato paragrafo 1, nonché in materia di ripartizione tra Stati membri dei costi relativi alla realizzazione di capacità di trasporto bidirezionale permanente sulle interconnessioni transfrontaliere, realizzata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'ambito degli obiettivi dell'Unione europea in materia di energia e clima, il Regolamento 347/2013 individua aree e corridoi prioritari per lo sviluppo delle infrastrutture energetiche e stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità di tali aree e corridoi, facilitando inoltre l'attuazione tempestiva di progetti di interesse comune, fornendo norme e orientamenti per la ripartizione dei costi a livello transfrontaliero e incentivi correlati al rischio per progetti di interesse comune e determinando le condizioni per l'ammissibilità di progetti di interesse comune all'assistenza finanziaria dell'Unione europea;
- l'Autorità, con la deliberazione 446/2014/R/COM ha adottato disposizioni per la gestione dei procedimenti aventi a oggetto la valutazione e l'eventuale adozione di specifiche misure incentivanti in relazione alle istanze presentate da promotori che intendano realizzare progetti di interesse comune e che reputino non sufficienti gli strumenti regolatori vigenti in relazione ai maggiori rischi affrontati.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 514/2013/R/GAS, l'Autorità ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il quarto periodo di regolazione (1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017);
- l'Autorità, con il Piano strategico per il quadriennio 2015-2018, ha individuato alcuni specifici obiettivi per la regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale, tra i quali:
 - a. rivedere le modalità di prenotazione della capacità nei punti di riconsegna;
 - b. intervenire sulle modalità di aggiornamento dei corrispettivi di trasporto, anche per aumentarne la prevedibilità.
- nell'ambito dell'implementazione della disciplina del bilanciamento di cui al Regolamento 312/2014, è emersa la necessità di procedere ad un riordino dell'assetto e delle responsabilità nell'erogazione del servizio di misura sull'intero perimetro del trasporto del gas naturale e di definire i requisiti funzionali minimi dei sistemi di misura nei punti di ingresso e di uscita su tali reti al fine di rendere disponibili tempestivamente dati di misura affidabili per un'efficiente gestione del servizio di bilanciamento;
- risulta in corso il procedimento, avviato con deliberazione 514/2013/R/GAS, per incentivare la riduzione dei livelli di perdite fisiche e contabili nei punti di riconsegna della rete di trasporto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- secondo il corrente approccio regolatorio, schemi di regolazione incentivante sono adottati limitatamente ai costi operativi, soggetti a obiettivi di efficientamento pluriennale, mentre i costi di capitale sono di fatto riconosciuti secondo schemi di regolazione del tipo *rate-of-return*, con adeguamento annuale del capitale investito netto in funzione delle dinamiche di investimento/disinvestimento; e che tale schema ibrido di regolazione potrebbe non dare incentivi equilibrati per la minimizzazione dei costi complessivi del servizio;
- una logica di riconoscimento dei costi basata sulla spesa totale (costi operativi e investimenti, cosiddetto approccio *totex*) può favorire maggior neutralità nelle scelte delle imprese, e consentire di superare i problemi connessi alle politiche di capitalizzazione delle medesime;
- con la deliberazione 654/2015/R/EEL l’Autorità ha prospettato l’adozione, in via evolutiva, di un approccio regolatorio in chiave di controllo complessivo della spesa a decorrere dall’anno 2020 per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il 31 dicembre 2017 si conclude il periodo di vigenza del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale;
- la regolazione della qualità del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale nel periodo di regolazione 2014 – 2017 (*RQTG*) disciplina la sicurezza, la continuità e la qualità commerciale del servizio di trasporto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la bozza del Regolamento della Commissione europea che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas fissa norme a livello di Unione volte a contribuire all’integrazione del mercato, a migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento e a promuovere l’interconnessione tra le reti del gas;
- le disposizioni del Codice di rete, la cui entrata in vigore è prevista entro la metà dell’anno 2017, riguardano diversi aspetti della regolazione tariffaria del servizio di trasporto del gas naturale di cui l’Autorità terrà conto nella definizione dei criteri per il quinto periodo di regolazione (5PRT); tali disposizioni riguardano, in particolare, i criteri di allocazione del costo, le procedure di consultazione, gli obblighi di trasparenza e le tempistiche di pubblicazione dei corrispettivi; l’implementazione di tali norme richiede ulteriori approfondimenti istruttori la cui conclusione non può avvenire entro la fine del 2017.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale e di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia, l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 93/11, dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono individuate le necessità minime di realizzazione delle infrastrutture di trasporto del gas naturale; e che ad oggi, detto decreto di individuazione degli obiettivi di strategia energetica nazionale non è stato emanato;
- l'articolo 16, comma 6bis, del decreto legislativo 93/11, ascrive, all'Autorità, il compito di valutare se gli schemi di Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale (di seguito: schemi di Piano) presentati dai gestori:
 - a) contemplino tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva;
 - b) siano coerenti con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello europeo (TYNDP), di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento 715/2009;
- ai fini della predetta valutazione, l'Autorità verifica altresì che la scelta degli investimenti individuati nei predetti schemi sia effettuata sulla base di criteri di economicità ed efficienza in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 481/95 in materia di economicità e redditività dei servizi di pubblica utilità, nonché alla disciplina tariffaria la quale prevede che il riconoscimento in tariffa dei costi relativi agli investimenti avvenga *“a condizione che [questi] siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità”*.
- in conformità con le disposizioni della deliberazione 351/2016/R/GAS, il processo di consultazione e valutazione degli schemi di Piano decennale di sviluppo della rete predisposti dai gestori del sistema di trasporto per l'anno 2016 è ancora in corso;
- con comunicazione 31 gennaio 2017 (prot. Autorità P/3697), sentito il Collegio nella riunione 954^a dell'Autorità, del 31 gennaio 2017, il Direttore della Direzione Mercati Energia Elettrica e Gas e il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, hanno comunicato che, non essendo ancora concluso il processo di valutazione del Piano decennale di sviluppo, l'Autorità non è allo stato attuale in grado di esprimere, nell'ambito delle proprie competenze, alcuna valutazione ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 164/00, in merito ai gasdotti inclusi nell'elenco *“tipologia metanodotto f”*, che comprende *“reti o parti di rete ... che risultano attualmente in progetto, o per le quali sono state ottenute le necessarie autorizzazioni o in costruzione”*; tali gasdotti, infatti, sono in gran parte oggetto della menzionata valutazione degli schemi di Piano, alla luce del fatto che esiste una significativa relazione tra le valutazioni in materia di investimenti svolte ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 93/11 e l'individuazione della lista dei gasdotti da includere nella RNG;

- con decreto direttoriale del 31 gennaio 2017, la Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche (DGSAIE) ha, comunque, aggiornato, al 1 gennaio 2017, l'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete Nazionale dei Gasdotti;
- con decreto direttoriale del 16 novembre 2016, la DGSAIE ha aggiornato, al 1 gennaio 2017, l'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete regionale di gasdotti; in relazione all'individuazione di tali gasdotti da un lato valgono analoghe considerazioni espresse in merito alla valutazione dei progetti nell'ambito degli schemi di Piano decennale di sviluppo, con particolare riferimento a quelli in fase di realizzazione/progettazione, dall'altro emerge l'esigenza di valutare se e in quale misura tali infrastrutture presentino profili di criticità in relazione alla disciplina delle gare per l'affidamento del servizio negli ambiti di distribuzione.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (5PRT);
- nell'ambito del procedimento sia necessario:
 - a. prevedere la possibilità di far decorrere la validità del 5PRT a partire dall'anno 2019, anche al fine di integrare compiutamente le disposizioni che saranno contenute nel Codice di rete europeo relativo alle strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas;
 - b. in conseguenza di quanto indicato al precedente punto a), prevedere la possibilità di prorogare per l'anno 2018 i principali criteri di regolazione attualmente in vigore, valutando la possibilità di introdurre misure correttive relativamente ai meccanismi di incentivazione per la realizzazione di nuovi investimenti;
 - c. valutare l'opportunità di prevedere per il 5PRT una durata superiore ai quattro anni del corrente periodo, in linea con quanto già deciso per la regolazione della distribuzione del gas e per la regolazione del settore elettrico, nella prospettiva di rafforzare la stabilità regolatoria, vagliando altresì l'introduzione di meccanismi di revisione infra-periodo in relazione alle variabili maggiormente esposte a fenomeni esogeni al settore;
 - d. avviare gli opportuni approfondimenti al fine di implementare nel corso del prossimo periodo di regolazione, in ottica evolutiva, un approccio regolatorio in chiave di controllo complessivo della spesa (cosiddetto approccio *totex*);
 - e. prevedere la possibilità di introdurre, per i nuovi investimenti, laddove possibile, criteri di riconoscimento dei costi basati anche sugli esiti delle valutazioni degli schemi di Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale effettuate ai sensi l'articolo 16, comma 6bis, del decreto legislativo 93/11;
 - f. prevedere una modifica degli attuali meccanismi di incentivazione dello sviluppo delle reti di trasporto basati sul riconoscimento di una remunerazione addizionale, valutando l'introduzione di meccanismi che permettano di

perseguire una maggiore selettività degli investimenti in una logica *output-based*;

- g. in coerenza con le disposizioni che saranno contenute nel Codice di rete europeo relativo alle strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, prevedere una revisione dei criteri di allocazione del costo, delle procedure di consultazione, degli obblighi di trasparenza, e delle tempistiche di approvazione e pubblicazione dei corrispettivi di trasporto;
- h. rafforzare le disposizioni che promuovano l'interesse degli operatori di rete miranti ad ottenere contributi europei per lo sviluppo delle infrastrutture e/o ad attivare procedure per la ripartizione dei costi infrastrutturali tra Stati membri ai sensi del Regolamento 347/2013 (*cross border cost allocation*) con benefici in termini di minori costi posti in capo agli utenti della rete;
- i. valutare la ridefinizione dell'assetto e delle responsabilità dell'erogazione del servizio di misura sulle reti di trasporto del gas naturale, nonché la definizione dei requisiti funzionali minimi dei sistemi di misura nei punti di ingresso e di uscita su tali reti;
- j. prevedere l'introduzione di incentivi per la riduzione dei livelli di perdite fisiche e contabili nei punti di riconsegna della rete di trasporto;
- k. in materia di qualità del servizio di trasporto, rafforzare le disposizioni in materia di sicurezza del servizio, aggiornare le disposizioni in materia di continuità del servizio, con particolare riferimento al servizio di trasporto alternativo del gas naturale mediante carro bombolaio ed al monitoraggio della pressione presso i punti di riconsegna della rete di trasporto, nonché semplificare la disciplina della qualità commerciale;
- sia opportuno prevedere che l'impresa maggiore di trasporto, in coordinamento con gli altri gestori delle reti di trasporto, sottoponga a consultazione le modifiche ai codici di rete necessarie al fine di definire i requisiti funzionali minimi impiantistici e manutentivi dei sistemi di misura nei punti di ingresso e di uscita sul sistema di trasporto;
- sia opportuno prevedere che le disposizioni in materia di qualità del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale siano definite in coerenza con le tariffe e i corrispettivi per l'accesso e l'erogazione del servizio

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale, per il quinto periodo di regolazione (5PRT);
2. di tener conto, nella formazione dei provvedimenti di cui al precedente punto 1, in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale, delle esigenze precisate in premessa;

3. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
4. di rendere disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling per i seguiti di competenza di cui al punto 1, che a tale fine opera d'intesa con il Direttore della Divisione Energia che assicura il coordinamento con l'Ufficio Speciale Regolazione Euro-Unitaria con riferimento agli aspetti di coerenza con la normativa europea e con la Direzione Mercati Energia all'ingrosso e sostenibilità Ambientale, con riferimento agli aspetti di funzionamento dei mercati;
6. di richiedere all'impresa maggiore di trasporto, in coordinamento con gli altri gestori delle reti di trasporto, di sottoporre a consultazione le modifiche ai codici di rete necessarie al fine di definire i requisiti funzionali minimi impiantistici e manutentivi dei sistemi di misura nei punti di ingresso e di uscita sul sistema di trasporto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

23 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni